

FOGLIO FEDERALE

Anno XXII^o

Berna, 8 febbraio 1939.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: **fr. 2.-** l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e **fr. 10.-** per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 9 maggio 1939.

Legge federale

che modifica

la legge federale del 12 aprile 1907 sulla organizzazione militare.

(Prolungamento delle scuole reclute e riordinamento delle scuole sottufficiali e ufficiali).

(Del 3 febbraio 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1938,

decreta:

Art. 1.

Gli articoli 118, secondo capoverso, 119, primo capoverso, 127, 128, 130 e 134 della legge federale del 12 aprile 1907 sulla organizzazione militare, nel testo stabilito dalle leggi federali del 28 settembre 1934 e 9 novembre 1938, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 118, secondo capoverso. La durata dell'istruzione delle reclute è di cento sedici giorni per tutte le armi, di cento trenta giorni per i dragoni.

Art. 119, primo capoverso. Le reclute del servizio sanitario incaricate del servizio degli ammalati e dei feriti vero e proprio fanno un corso d'ospedale (scuola appuntati del servizio sanitario), la cui durata sarà dedotta dalla scuola reclute. A questo corso possono essere chiamati anche soldati sanitari.

Art. 127. Gli appuntati e i soldati proposti per la promozione a sottufficiali devono fare una scuola sottufficiali di diciotto giorni; questa scuola è di venticinque giorni nell'artiglieria, nelle truppe d'aviazione e in quelle della difesa antiaerea e nel genio.

I militari sono chiamati alla scuola sottufficiali su proposta dei loro superiori. Questa proposta è fatta, nelle scuole reclute, dagli ufficiali di truppa e dagli istruttori; nei corsi di ripetizione, dagli ufficiali della rispettiva unità.

Gli studenti in medicina che già alla scuola reclute sono proposti come sottufficiali del servizio sanitario fanno una scuola sottufficiali, la cui durata è dedotta dalla scuola reclute.

Art. 128. I caporali di nuova nomina fanno come tali una scuola reclute.

Quest'obbligo non esiste per i sottufficiali proposti per la scuola ufficiali delle truppe del servizio sanitario o del servizio veterinario. Di regola generale, i caporali delle truppe d'aviazione proposti per la scuola ufficiali non devono fare la scuola reclute. I caporali dell'artiglieria e delle truppe della difesa antiaerea proposti per la scuola ufficiali non fanno di regola generale che una metà della scuola reclute. I caporali dell'artiglieria devono inoltre compiere un corso speciale, la cui durata è fissata dal Consiglio federale.

Art. 130. I futuri ufficiali sono istruiti in una scuola ufficiali. La durata di questa scuola è di :

- 1° ottantotto giorni nella fanteria, nelle truppe leggere e nel genio ;
- 2° centodue giorni nell'artiglieria, nelle truppe d'aviazione e in quelle della difesa antiaerea ;
- 3° cinquantatre giorni nelle truppe del servizio sanitario e in quelle del servizio veterinario ;
- 4° sessanta giorni nelle truppe di sussistenza e in quelle del treno ;
- 5° ottantun giorni nelle truppe dei trasporti motorizzati.

Le scuole ufficiali possono essere divise in due parti per permettere agli allievi di seguire un servizio pratico.

Art. 134. Gli ufficiali previsti per l'avanzamento devono fare le seguenti scuole :

- 1° gli ufficiali subalterni della fanteria, delle truppe leggere, dell'artiglieria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea e del genio designati per la promozione al grado di capitano fanno una scuola centrale I della durata di venticinque giorni.

Gli ufficiali subalterni delle truppe del servizio sanitario, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti motorizzati e di quelle del treno, come pure i veterinari, designati per la promozione al grado di capitano fanno, invece della scuola centrale I, un corso tattico-tecnico I della durata di diciotto giorni ;

- 2° i primotenenti della fanteria, delle truppe leggere, dell'artiglieria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea, del genio, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti motorizzati e di quelle del treno designati per la promozione al grado di capitano fanno una scuola sottufficiali e una scuola reclute come comandanti d'unità.

I primotenenti designati per la promozione al grado di capitano del servizio del parco, come pure i primotenenti del servizio sanitario, del servizio veterinario e del servizio di quartiermestri fanno, invece della scuola sottufficiali e della scuola reclute come comandanti d'unità, un servizio in una scuola reclute o un servizio analogo (reclutamento, servizio in un corso di rimonta, ecc.) della durata di almeno sessanta giorni ;

- 3° i capitani della fanteria, delle truppe leggere, dell'artiglieria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea, del genio e delle truppe del servizio sanitario designati per la promozione al grado di maggiore fanno una scuola centrale II della durata di venticinque giorni.

I capitani del servizio del parco e del servizio veterinario, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti motorizzati e di quelle del treno designati per la promozione al grado di maggiore fanno, invece della scuola centrale II, un corso tattico-tecnico II della durata di diciotto giorni.

I capitani del servizio sanitario designati per la promozione al grado di maggiore possono essere chiamati, invece che alla scuola centrale II, ad un corso tattico-tecnico II della durata di diciotto giorni. Questo corso può essere diviso in due parti ;

- 4° i capitani di tutte le armi designati per la promozione al grado di maggiore, eccettuati quelli del servizio sanitario e del servizio veterinario, come pure gli ufficiali del commissariato e i quartiermestri, fanno un servizio della durata di almeno quattro settimane come comandanti di battaglione o di gruppo in una scuola reclute.

Gli ufficiali di stato maggiore generale devono pure fare questo servizio prima che ad essi venga conferito un comando di battaglione o di gruppo o immediatamente dopo;

- 5° gli ufficiali che disimpegnano funzioni speciali, come gli aiutanti, gli ufficiali informatori, gli ufficiali della difesa chimica e gli ufficiali delle truppe di frontiera e delle truppe territoriali, designati per l'avanzamento, fanno le scuole e i corsi fissati dal Consiglio federale ;
- 6° gli ufficiali superiori della fanteria, delle truppe leggere, dell'artiglieria, delle truppe d'aviazione e di quelle della difesa antiaerea e del genio designati per la promozione al grado di colonnello fanno un corso d'istruzione tattica superiore della durata di diciotto giorni.

Gli ufficiali superiori del servizio del parco, del servizio veterinario, del servizio sanitario, delle truppe di sussistenza, delle truppe dei trasporti motorizzati e di quelle del treno designati per la promozione alla carica di capiservizio in uno stato maggiore superiore devono fare, invece del corso d'istruzione tattica superiore, il corso per i servizi dietro il fronte, di ugual durata.

Per essere chiamati alle scuole ed ai corsi previsti nel presente articolo, gli ufficiali dovranno essere proposti dal loro superiore responsabile ed aver ottenuto in una scuola o in un corso anteriore un certificato di presunta attitudine per l'avanzamento.

Art. 2.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge; esso fissa la data della sua entrata in vigore per le diverse armi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 3 febbraio 1939.

Il Presidente : **E. Löpfe-Benz.**

Il Segretario : **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 3 febbraio 1939.

Il Presidente : **Vallotton.**

Il Segretario : **G. Bovet.**

Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 3 febbraio 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Data della pubblicazione: *8 febbraio 1939.*

Termine d'opposizione: *9 maggio 1939.*

Legge Federale che modifica la legge federale del 12 aprile 1907 sulla organizzazione militare. (Prolungamento delle scuole reclute e riordinamento delle scuole sottufficiali e ufficiali). (Del 3 febbraio 1939.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1939
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	06
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.02.1939
Date	
Data	
Seite	85-89
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 410

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.